

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Avvocatura Generale dello Stato e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 15, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, prevede, con riferimento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**"), che *"la gestione separata di cui al comma 8 [del medesimo decreto] può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni"* (di seguito, il "**Patrocinio per la Gestione Separata**").

CONSIDERATO che il Patrocinio per la Gestione Separata configura un'ipotesi speciale di patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato (di seguito, l'"**Avvocatura**"), attese le peculiarità del regime giuridico applicabile a CDP.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.m. 5 dicembre 2003, con riferimento ai rapporti giuridici c.d. "trasferiti" da CDP al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") così come identificati dall'art. 3, comma 4, del d.m. 5 dicembre 2003, CDP rappresenta a tutti gli effetti, anche in giudizio, detto Ministero, e che, in relazione a tali rapporti, *"per la rappresentanza in giudizio del ministero dell'economia e delle finanze, la CDP S.p.A. è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato"* (di seguito, il "**Patrocinio per i Rapporti Trasferiti**").

CONSIDERATO che il Piano Industriale del Gruppo CDP approvato per gli anni 2019-2021 prevede – nel quadro di una significativa estensione delle attività del Gruppo sia in favore delle Pubbliche Amministrazioni, sia in favore delle imprese – un supporto finanziario sempre maggiore alle piccole e medie imprese, anche nei processi di espansione sui mercati internazionali, e che tale espansione comporterà un incremento esponenziale delle correlate attività di contenzioso, con particolare riferimento all'esercizio delle azioni esecutive e al recupero crediti, a volte anche fuori dal territorio nazionale.

CONSIDERATO che, visto quanto sopra e per ragioni di efficienza, efficacia e coerenza dell'azione amministrativa, si rende opportuno disciplinare le modalità di cooperazione tra CDP e l'Avvocatura, stabilendo, in modo certo e completo, gli ambiti di attività giudiziale e stragiudiziale ricompresi nel Patrocinio per la Gestione Separata.

CONSIDERATO che, in tale prospettiva, è stata avviata tra CDP e l'Avvocatura un'interlocazione all'esito della quale si è convenuto sull'opportunità di definire in via generale e in termini tipologici, anziché caso per caso, tali ambiti di attività.

CONSIDERATO che la definizione dell'ambito oggettivo del Patrocinio per la Gestione Separata non può non tenere conto anche delle esigenze operative dell'Avvocatura stessa e, in tale contesto, delle contingenze che la riguardano, dovendosi privilegiare, da parte dell'Avvocatura, l'attività istituzionale più propriamente professionale e di maggiore rilevanza, che non comprende attività giudiziali e stragiudiziali di qualità sostanzialmente ripetitiva ed esecutiva, a volte da svolgersi anche al di fuori del territorio nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato

tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Avvocatura Generale dello Stato
si conviene quanto segue

Articolo 1

(Deroghe al Patrocinio per la Gestione Separata)

- 1.1 Il Patrocinio per la Gestione Separata è derogato nei seguenti casi, individuati in via generale e preventiva anche ai sensi dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933, in ragione delle caratteristiche tipologiche dei procedimenti:
- a) procedimenti di recupero crediti, inclusi i procedimenti in sede e materia fallimentare e i procedimenti esecutivi;
 - b) procedimenti davanti ai Giudici penali;
 - c) procedimenti davanti ai Giudici del lavoro;
 - d) procedimenti davanti ai Giudici tributari;
 - e) procedimenti per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti.
- 1.2 Il Patrocinio per la Gestione Separata è inoltre derogato, anche ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. 1611/1933, nel caso in cui si configuri, nella specifica controversia, un conflitto di interessi dell'Avvocatura, come nel caso in cui, a titolo meramente esemplificativo, l'incarico debba essere affidato nell'ambito di una controversia in cui l'Avvocatura già sia stata incaricata del patrocinio dello Stato o di altri Enti Pubblici e appaia opportuna una differenziazione delle difese. In tal caso, l'Avvocatura segnalerà tempestivamente la circostanza al fine di consentire a CDP di provvedere alla difesa in giudizio attraverso avvocati del libero foro. Anche CDP potrà segnalare all'Avvocatura eventuali casi in cui ravvisi situazioni di conflitto di interessi che ostano all'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura.
- 1.3 CDP e l'Avvocatura, inoltre, potranno concordare eventuali casi speciali, ulteriori rispetto a quelli di cui ai precedenti paragrafi, nei quali sia opportuno derogare al Patrocinio per la Gestione Separata, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933.

Articolo 2

(Attività di rappresentanza e assistenza in giudizio)

- 2.1 Con riferimento sia al Patrocinio per la Gestione Separata, sia al Patrocinio per i Rapporti Trasferiti, CDP provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze processuali, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori. In sede di richiesta verrà precisato il nominativo dell'avvocato di CDP incaricato dell'istruttoria, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono e posta elettronica); analogamente

l'Avvocatura provvederà a segnalare il nominativo dell'avvocato incaricato ed i relativi recapiti. Ogni modifica dei predetti recapiti va tempestivamente comunicata.

- 2.2 Qualora l'atto introduttivo del giudizio, ovvero atti successivi, vengano notificati esclusivamente all'Avvocatura, questa ne darà immediata comunicazione a CDP per i seguiti di competenza. In particolare, l'Avvocatura trasmetterà prontamente l'atto introduttivo della controversia con i relativi allegati (ove disponibili), e comunicherà all'incaricato dell'istruttoria per CDP gli elementi identificativi della controversia (es. Ruolo Generale) e tutte le scadenze processuali (per il deposito di documenti e memorie), al fine di consentire alle strutture interne di CDP un tempestivo coordinamento, funzionale al reperimento della documentazione e alla predisposizione delle note tecniche difensive.

Articolo 3

(Informazioni da parte dell'Avvocatura)

- 3.1 L'Avvocatura informa CDP dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, assicurando il tempestivo invio degli atti difensivi propri e delle controparti, dando pronta comunicazione dell'esito dei giudizi e trasmettendo, su richiesta di CDP, informative periodiche sul rischio di soccombenza e sulle perdite potenzialmente derivanti dai contenziosi, tali da consentire a CDP l'adempimento degli obblighi di legge in materia di informative di bilancio e di vigilanza. In caso di pronunce giudiziali sfavorevoli per CDP l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa.

Articolo 4

(Attività consultiva)

- 4.1 CDP può proporre all'Avvocatura quesiti e richieste di pareri in ordine a questioni di carattere generale o di particolare rilevanza. Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei richiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste, e comunque nei termini imposti dai procedimenti interessati.

Articolo 5

(Incontri periodici)

- 5.1 L'Avvocatura e CDP si impegnano a fissare riunioni periodiche per l'esame del contenzioso concernente le più diffuse e rilevanti questioni controverse, al fine di definire, congiuntamente e uniformemente, le principali linee di condotta giudiziale e stragiudiziale.

Articolo 6

(Determinazioni degli organi competenti)

- 6.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933 in materia di deroghe al patrocinio dell'Avvocatura, il presente Protocollo d'Intesa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP con delibera del 24 ottobre 2019, previo parere positivo del Collegio Sindacale di CDP.
- 6.2 Ogni eventuale integrazione o modifica del presente Protocollo d'Intesa dovrà essere approvata per iscritto, previa determinazione dei suddetti organi.

Roma, 5 dicembre 2019

Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.



L'Amministratore Delegato

Dott. Fabrizio Palermo

Per l'Avvocatura Generale dello Stato



L'Avvocato Generale

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli